



CITTÀ DI VENARIA REALE
Provincia di Torino

REGOLAMENTO DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

INDICE

- Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica
- Articolo 2 - Composizione della Commissione
- Articolo 3 - Convocazioni
- Articolo 4 - Decisioni
- Articolo 5 - Funzioni d'iniziativa
- Articolo 6 - Funzioni consultive
- Articolo 7 - Deroghe
- Articolo 8 - Attuazione
- Articolo 9 - Lapidi e Cippi
- Articolo 10 - Edifici scolastici
- Articolo 11 - Numerazione civica
- Articolo 12 - Sanzioni e misure ripristinatorie
- Articolo 13 - Norme transitorie e finali

Articolo 1 - Competenze Commissione Comunale Toponomastica

1. Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto del Comune di Venaria, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune è deliberata dalla Giunta Comunale previo parere conforme o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica.
2. A tal fine la commissione è periodicamente informata dagli uffici preposti in ordine alle strade, aree, edifici o strutture per le quali è necessario procedere ad intitolazione.

Articolo 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione Comunale per la Toponomastica è costituita da 5 componenti del Consiglio Comunale, di cui due eletti nei gruppi di maggioranza e due nei gruppi di minoranza, da parte del Consiglio Comunale. Fa parte della Commissione il Sindaco o suo delegato che presiede la Commissione. Possono fare altresì parte della Commissione, a titolo consultivo senza diritto di voto, due esperti di storia, nominati dal Sindaco.

2. Alle riunioni della Commissione partecipa un dirigente del Comune, o suo delegato, con funzioni di segretario, secondo le rispettive competenze rispetto all'immobile da intitolare.

Articolo 3 - Convocazioni

1. La convocazione della Commissione è inviata ai suoi componenti dal Sindaco almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori.

2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di due componenti e del Presidente della Commissione.

Articolo 4 - Decisioni

1. Le proposte sono approvate dalla Commissione se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti della riunione della commissione. In caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.

2. Dei pronunciamenti della Commissione viene redatto verbale sintetico contenente il risultato della votazione. Le proposte ed i pareri trasmessi alla Giunta devono essere corredati dal relativo verbale.

Articolo 5 - Funzioni d'iniziativa

1. La Commissione può proporre alla Giunta l'espressa indicazione della denominazione e della strada, area, edificio od altra struttura da intitolare.

2. Qualora la Giunta Comunale accolga la proposta procede conformemente adottando la deliberazione prevista dall'articolo 1.

3. Nel caso la Giunta Comunale non intenda accogliere la proposta di intitolazione formulata dalla Commissione il Sindaco ne dà adeguata motivazione alla Commissione stessa e richiede ad essa una nuova proposta entro venti giorni.

4. Su tale ultima proposta la Giunta è tenuta a provvedere in conformità.

Articolo 6 - Funzioni consultive

1. La Commissione è tenuta a pronunciarsi, sulle segnalazioni della Giunta Comunale in merito a strade, aree, edifici, ed altre strutture per le quali è necessario procedere all'intitolazione, entro 90 giorni dalla segnalazione. Qualora la Commissione non provveda nei termini la Giunta procede autonomamente.

2. La Commissione è altresì, tenuta a pronunciarsi, entro novanta giorni, sulle proposte di intitolazione ad essa sottoposte da:

- a) il Presidente del Consiglio Comunale
- b) il Sindaco;
- c) un componente del Consiglio Comunale;
- d) un componente della Giunta Comunale;
- g) almeno 500 cittadini di Venaria con richiesta firmata leggibile in originale, indirizzo ed estremi del documento di identità del firmatario

3. Le proposte possono fare riferimento a specifiche strade, aree o strutture da intitolare, ovvero avere carattere di genericità.

4. Il Presidente informa comunque la Commissione delle proposte avanzate da altri soggetti e può richiedere il pronunciamento della Commissione stessa.
5. La Commissione, esprimendo il proprio parere sulle proposte formulate ai sensi del precedente comma 2, può decidere:
 - l'accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza.
 - il rigetto.
6. Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti.
7. Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini la maggioranza prevista dall'articolo 4 per l'accoglimento o per l'inserimento nel Registro, la proposta si intende respinta.

Articolo 7 - Deroghe

1. Per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale prescritto, dovrà essere richiesta l'autorizzazione prevista dalla Legge 1188 del 23 giugno 1927.

Articolo 8 - Attuazione

1. Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti sono attuate entro 60 giorni dalla conclusione dell'iter procedimentale.
2. Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco dandone comunicazione all'Assessore competente.
3. La denominazione del protendimento di vie esistenti è disposta, sentito il parere del Presidente, dagli uffici competenti ed è successivamente comunicata alla Commissione.

Articolo 9 - Lapidi e Cippi

1. La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.
2. L'ubicazione e la tipologia sono concordate con il competente Ufficio Tecnico della Viabilità e Traffico.

Articolo 10 - Edifici scolastici

1. Il parere sulle intitolazioni di edifici scolastici di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 12 novembre 1980 n. 313 è demandato alla Presidenza della Commissione secondo i criteri generali stabiliti dalla stessa.

Articolo 11 - Numerazione civica

1. L'apposizione della numerazione civica principale, secondaria, delle scale è disposta dal Settore Urbanistica.
2. L'apposizione delle targhe delle vie, delle lapidi, ... è effettuata dal competente Settore Lavori Pubblici o direttamente dai Settori interessati tramite servizi in economia.

Articolo 12 - Sanzioni e misure ripristinatorie

1. Per l'inottemperanza di quanto disposto con l'ordinanza emessa in attuazione dell'articolo 11 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 80 Euro a 500 Euro. In tale caso, il Comune provvede alla corretta indicazione della numerazione civica addebitandone alla proprietà dell'immobile la relativa spesa, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dell'articolo 43, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
2. Per la violazione di quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste per le occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche dall'articolo 20 del codice della strada. A dette violazioni consegue, rispettivamente, la sanzione accessoria dell'obbligo di rimuovere le opere abusive ovvero la rimozione d'ufficio con addebito delle spese al responsabile del fatto.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo gli inadempimenti e gli abusi riscontrati sono segnalati al Corpo di polizia municipale per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Articolo 13 - Norme transitorie e finali

1. La sanatoria per l'apposizione di lapidi e denominazioni di sedimi non autorizzate conformemente alle disposizioni regolamentari, è deliberata dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione Toponomastica.
2. Al fine di non generare confusione di sedimi sulla denominazione dei toponimi è vietata l'attribuzione di intitolazioni a personaggi il cui cognome sia già stato attribuito ad altro sedime viario ricordato nell'onomastica cittadina. In alternativa può essere attribuito un sedime (giardini, parchi), che non comporti l'attribuzione di numerazione civica.
3. La partecipazione ai lavori della Commissione Toponomastica non comporta il pagamento di alcuna retribuzione o compenso.